



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso i siti internet www.auito-gruppo.com e auito-gruppo.com.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , è stata segnalata all'IVASS dall'impresa di assicurazione *omissis* l'esistenza del sito www.aiuto-gruppo.com attraverso cui sarebbe stata intermediata una polizza falsa riconducibile alla impresa stessa;
- b) in particolare, attraverso la predetta segnalazione è stato fatto presente che: un consumatore, nel tentativo di ottenere un prestito in *internet*, aveva compilato un *form* reperito sul sito www.aiuto-gruppo.com ed era stato poco dopo contattato mediante la piattaforma di messaggistica istantanea *whatsapp* da tale *omissis*, che si era presentato come consulente finanziario; tale soggetto aveva formulato un'offerta di prestito particolarmente vantaggiosa, condizionata, tuttavia, dalla sottoscrizione di una polizza a tutela del credito di *omissis* ; il consumatore, seguendo le istruzioni fornite, aveva accettato la proposta e versato, in due soluzioni, la somma complessiva di 1.124 euro mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato a tale *omissis*; solo successivamente, non avendo ancora ricevuto il prestito e a fronte di una richiesta di un nuovo versamento, il consumatore aveva contattato *omissis* che aveva accertato come la polizza della quale aveva ricevuto documentazione fosse falsa;
- c) è stato rilevato che non esiste alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con nominativo *omissis* avente i medesimi dati identificativi espressamente indicati nella segnalazione *omissis* ;
- d) è emerso inoltre che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che non è presente nella lista dei domini *internet* riconducibili agli intermediari iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) è stato rilevato anche che il sito replica il contenuto di un altro dominio *internet* - *omissis* - anch'esso non presente nella lista dei domini *internet* riconducibili agli intermediari iscritti nel RUI, e che entrambi contengono elementi apparentemente riconducibili all'intermediario *omissis* , iscritto nel RUI con il n. *omissis* ;

- f) *omissis* , l'IVASS ha chiesto ad *omissis* notizie con riguardo ad entrambi i siti e segnalato l'assenza degli stessi nella lista dei domini internet riconducibili agli intermediari iscritti nel RUI, chiedendo di fornire riscontro nel termine di cinque (5) giorni;
- g) non avendo ricevuto risposta nel termine fissato, l'IVASS, con nota *omissis* , ha chiesto alla *omissis* , intermediario iscritto nel RUI *omissis* , a favore del quale *omissis* presta la propria collaborazione, informazioni riguardo ai siti www.aito-gruppo.com e *omissis* , segnalandone, in particolare, l'assenza nella lista dei domini internet riconducibili agli intermediari iscritti nel RUI, richiedendo di ricevere risposta nel termine di cinque (5) giorni;
- h) *in data omissis* ha fornito riscontro evidenziando di essere proprietaria del solo sito *omissis* avendo verificato che il dominio www.aito-gruppo.com *omissis*;
- i) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in e.Nom, Inc. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- j) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni al *Registrar* riguardo al sito www.aito-gruppo.com, al soggetto che ne ha registrato il dominio internet, ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni; in relazione a tale nota non è stato ricevuto alcun riscontro nel termine indicato;
- k) *omissis*;

l) in data *omissis* ha informato l'IVASS di non riconoscere il sito www.aito-gruppo.com come riferibile alla società *omissis* e che avrebbe formulato richiesta di censire *omissis* nella lista dei siti appartenenti agli intermediari del RUI, pubblicata sul sito dell'Istituto;

m) il sito internet www.aito-gruppo.com alla data odierna è ancora attivo;

n) da ulteriori accertamenti svolti è emerso inoltre che il medesimo sito è accessibile attraverso l'URL privo dell'acronimo [www](http://www.aito-gruppo.com) (aito-gruppo.com).

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.aito-gruppo.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al

contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i domini www.aiuto-gruppo.com e aiuto-gruppo.com.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|